

**CAPITOLATO AMMINISTRATIVO** per l'affidamento, a soggetto esterno, del servizio di progettazione degli interventi di "ristrutturazione dell'edificio B", di cui all'art. 3 co. 1 let. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., presso la Caserma "Cavour" di Torino, a cura di \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ (di seguito operatore economico).

## **ARTICOLO 1**

### **OGGETTO E VALORE DEL CONTRATTO**

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento, a soggetto esterno, del servizio di progettazione degli interventi di "ristrutturazione dell'edificio B", di cui all'art. 3 co. 1 let. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., presso la Caserma "Cavour" di Torino, per un importo complessivo di € ===== (=), di cui € 3.828,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, comprensivo delle spese, degli oneri accessori, delle prove e indagini strumentali che il progettista riterrà necessari e degli oneri della sicurezza, al netto del C.N.P.A.I.A. (4%) e dell'I.V.A. (22%).

Tale prezzo sarà corrisposto all'operatore economico secondo le modalità previste all'art. 9 "Pagamenti".

La natura e le fasi dell'incarico sono meglio specificati nel disciplinare tecnico e relativi allegati che costituiscono, insieme all'offerta tecnica, parti integranti del presente contratto.

## **ARTICOLO 2**

### **REVISIONE DEI PREZZI**

Trattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'art. 106, comma 1, let. a) del D. Lgs. n. 50/2016.

Qualora, nel corso dell'esecuzione contrattuale, l'operatore economico ritenga che il prezzo fissato dal presente contratto debba essere aggiornato per effetto della variazione dei singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni, in aumento o in diminuzione, del prezzo complessivo di cui all'art. 1

superiori al 10%, può produrre formale istanza. La stessa dovrà essere inviata esclusivamente - a mezzo PEC - alla Direzione Lavori del Genio ([crm42058@pec.carabinieri.it](mailto:crm42058@pec.carabinieri.it)) ed al Centro Unico Contrattuale ([crm42529@pec.carabinieri.it](mailto:crm42529@pec.carabinieri.it)).

L'istanza dovrà essere corredata da documentazione idonea a giustificare la richiesta di revisione (ad esempio dichiarazione di fornitori o subcontraenti, o altri mezzi di prova atti a comprovare la variazione dei prezzi effettivamente sostenuti dall'operatore economico rispetto a quelli dallo stesso documentati al momento della presentazione dell'offerta).

Si precisa che l'istanza pervenuta con modalità differenti da quelle sopra riportate non darà diritto ad alcun riconoscimento, stante l'impossibilità da parte dell'Amministrazione di procedere ad una adeguata istruttoria.

L'operatore economico non potrà produrre istanza:

- per i servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta;
- qualora il servizio sia stato approntato alla verifica di conformità in ritardo rispetto ai termini previsti dal successivo art. 4.

La Direzione Lavori del Genio, avvalendosi di commissione appositamente nominata, procederà all'esame dell'istanza e della documentazione, verificando in termini percentuali l'effettiva maggiore/minore onerosità della prestazione, con riferimento ai prezzi dei materiali/servizi che incidono sul contratto. L'istruttoria, in relazione alla tipologia di servizi, dovrà tener conto, in primo luogo, di indici ISTAT (NIC, FOI, IPCA), nonché di prezzi aventi carattere di ufficialità o di specifiche rilevazioni ISTAT; in mancanza, potrà tener conto altresì delle risultanze acquisite direttamente presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Ai fini della compensazione, le variazioni in aumento dei prezzi saranno valutate esclusivamente per la parte che eccede il 10% del prezzo complessivo del

contratto di cui all'art. 1, al netto di eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Si precisa che quanto previsto nei commi precedenti non riconosce il diritto all'automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma soltanto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere agli adempimenti istruttori di cui sopra.

Sull'istanza pervenuta l'Amministrazione dovrà pronunciarsi entro n. 60 (sessanta) giorni solari, con provvedimento motivato; il provvedimento con il quale viene accolta l'istanza determina anche l'importo della compensazione, che dovrà essere formalizzata con la stipula di un atto aggiuntivo al presente contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, le parti potranno consensualmente risolvere il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1467 c.c., senza che sia dovuto alcun indennizzo.

Al di fuori delle fattispecie e modalità sopra disciplinate è esclusa qualsiasi clausola di revisione dei prezzi e non trovano applicazione gli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile.

### **ARTICOLO 3**

#### **CONDIZIONI GENERALI**

Per il presente contratto vengono osservate le norme in vigore, quelle riportate all'articolo 3 del disciplinare tecnico, nonché le seguenti:

- Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 18.11.1923, n. 2440);
- Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 23.05.1924, n. 827);
- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni (in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE);
- D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture";

- D.L. n. 77/2021 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per le parti vigenti;
- D. Lgs. 22 giugno 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- Ordinanze, atti e determinazioni del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

che l'operatore economico dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte senza che siano allegate al contratto, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S.. In aggiunta delle citate norme vengono osservate le condizioni sotto riportate.

#### **ARTICOLO 4**

##### ***TERMINI DI ADEMPIMENTO***

Il contratto ha validità a decorrere dal giorno successivo alla data del "verbale di attivazione del servizio", redatto in contraddittorio con il Direttore dell'esecuzione del contratto, ovvero dalla data di ricezione di specifico Ordine di Servizio e, comunque, in data successiva alla data di ricezione, da parte dell'operatore economico, tramite posta elettronica certificata (PEC), della comunicazione attestante l'avvenuta approvazione del contratto. Dalla suddetta comunicazione, l'operatore economico ha a disposizione n. ===== (=====) (massimo 180) giorni solari e consecutivi, comprensivi dei giorni necessari per le prove e indagini strumentali che il progettista intenderà effettuare, per lo svolgimento dei tre livelli di progettazione oggetto dell'affidamento, di cui all'art 1:

- **Fase 1:** 60 giorni (sessanta) solari e consecutivi complessivi, per la verifica della vulnerabilità sismica e l'elaborazione del *progetto di fattibilità*

*tecnico ed economica;*

- **Fase 2:** ==== giorni (=====*=====*) solari e consecutivi complessivi, per l'elaborazione del *progetto definitivo*;
- **Fase 3:** ==== giorni (=====*=====*) solari e consecutivi complessivi, per l'elaborazione del *progetto esecutivo*.

Si precisa che:

- ciascuna fase si intende ultimata dopo l'esito positivo della verifica e validazione di ogni livello di progettazione;
- le tre fasi sono da intendersi successive e, in particolare, si procederà alla elaborazione di quanto previsto per la fase 2, e poi di quanto previsto per la fase 3 all'ottenimento di tutti i pareri e nulla osta alla realizzazione dell'intervento, previsti per il relativo livello progettuale;
- i giorni sono solari consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello del "Verbale di Attivazione del Servizio" redatto in contraddittorio con il Direttore dell'Esecuzione, ovvero dalla ricezione di specifico Ordine di Servizio.
- non saranno computati nel conteggio dei giorni solari e consecutivi quelli compresi fra l'ultima data di presentazione di qualsiasi livello di progettazione agli Enti competenti per la richiesta di preventivi, pareri/nulla osta e la data dell'ultimo rilascio degli stessi, nonché i giorni necessari all'A.D. per procedere alla verifica e alla validazione della progettazione elaborata, per i vari livelli di progettazione;
- il termine di ultimazione dell'incarico professionale conferito è fissato nella redazione da parte dell'A.D. del verbale di validazione del progetto esecutivo degli interventi di cui trattasi.

Le modalità, i termini e le condizioni di erogazione della prestazione, da parte dell'operatore economico, sono quelle indicate nel disciplinare tecnico.

## **ARTICOLO 5**

### **MODIFICHE E VARIANTI**

Se nel corso dell'esecuzione del servizio si rendesse necessario apportare modifiche o varianti contrattuali, si procederà ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 101 del D.P.R. n. 236/2012.

## **ARTICOLO 6**

### **CAUZIONE**

A garanzia della regolare esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'operatore economico presta valida cauzione a mezzo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ per un importo di € \_\_\_\_\_. Detta cauzione verrà svincolata nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste nel disciplinare tecnico, l'A.D. potrà, di diritto, rivalersi d'autorità sulla cauzione definitiva come sopra costituita e l'operatore economico sarà tenuto a reintegrarla ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D. Lgs 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

## **ARTICOLO 7**

### **POLIZZE ASSICURATIVE**

L'operatore economico presta inoltre la polizza assicurativa rilasciata da \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ con un massimale non inferiore a € 1.975.000, per la copertura dei rischi di natura professionale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R 237/2012 e dell'art. 24, comma 4 del D.lgs 50/2016. Tale polizza deve coprire i rischi derivanti da errori o omissioni nell'espletamento del servizio che abbiano determinato a carico dell'A.D nuove spese di progettazione e/o maggiori costi conformemente a quanto precisato al punto 2, paragrafo 4.1 delle Linee Guida ANAC n.1/2016 aggiornate al D.lgs

56/2017. La polizza decorrerà a far data dalla sottoscrizione del contratto e avrà termine alla data di approvazione (verifica e validazione) del progetto esecutivo delle opere di cui trattasi.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

## **ARTICOLO 8**

### **PENALITA'**

In caso di ritardo o di mancata esecuzione delle prestazioni nei termini previsti dal presente capitolato amministrativo e/o dal disciplinare d'incarico allegato, l'operatore economico riconosce all'A.D. il diritto di applicare le seguenti penalità:

**a. Ritardo nell'approntamento a verifica di conformità e/o nella consegna delle attività previste:**

Al variare del tempo offerto dal concorrente anche la penale che verrà applicata in caso di ritardo nell'espletamento del servizio varierà al variare del tempo offerto dal concorrente, come dettagliato al para 3.3 dell'Annesso 3 al disciplinare tecnico.

**b. In caso di esito sfavorevole della verifica di conformità (art. 5 del presente contratto).**

Per ogni giorno solare di ritardo verrà applicata una penale dell'1 per mille, da calcolarsi sul valore delle prestazioni verificate sfavorevolmente ed in relazione al tempo intercorso dalla data di comunicazione a mezzo PEC della decisione di rifiuto da parte del Direttore dell'Esecuzione alla data di esito favorevole delle stesse.

Ai fini dell'applicazione della penale, dal suddetto periodo, saranno scomputati i giorni residuali nel caso in cui l'operatore economico abbia approntato alla verifica di conformità le prestazioni in anticipo rispetto ai tempi previsti.

**c. In caso di ulteriori eventuali inadempienze relative alle prescrizioni del**

**disciplinare tecnico** sarà applicata, per ogni inadempienza, una penalità da € 50,00 ad € 1.000,00, che sarà valutata da apposita Commissione.

Le penali, anche inferiori al 10% dell'importo contrattuale, non escludono la responsabilità dell'Affidatario per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo nell'esecuzione della prestazione professionale.

Le domande per condono penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate al Centro Unico Contrattuale - pena decadenza - entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione tramite PEC, con la quale è stata segnalata l'applicazione della penalità.

In caso di applicazione di penalità pari o superiori al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, così come in caso di inadempimento parziale o totale ai patti ed agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione - valutatane la gravità - procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 124 del D.P.R. n. 236/2012 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture".

Le penalità per ritardo nell'approntamento alla verifica di conformità delle prestazioni, nonché nel riapprontamento a verifica di conformità in caso di esito sfavorevole della stessa, saranno trattenute sui pagamenti.

## **ARTICOLO 9**

### **PAGAMENTI**

È previsto, a norma di legge, il pagamento dell'anticipazione se richiesta dall'Affidatario, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale al netto del ribasso offerto, da corrispondere all'Affidatario entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, alla presentazione di fattura. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione,

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti".

Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., il pagamento verrà effettuato, in due rate, con ordine di pagare, tratto sulla Sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio, con cui viene disposto l'accreditamento della somma a favore dell'operatore economico sul c/c bancario n. \_\_\_\_\_ - appositamente "dedicato" ai rapporti con la P.A., ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i. - presso la \_\_\_\_\_ Codice ABI \_\_\_\_\_; Codice CAB \_\_\_\_\_ BIC \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_, dopo la favorevole verifica di conformità e dietro emissione di regolari fatture.

Sono previsti n. 2 pagamenti.

Al termine delle Fasi 1 e 2 (1^ rata), meglio specificate nel disciplinare tecnico, e a seguito di verifica di conformità da parte dell'Amministrazione delle attività svolte e dei documenti consegnati, verrà corrisposto il primo stato di avanzamento, pari all'importo complessivo della parcella prevista per la fase 1 e la fase 2, al netto del ribasso offerto in fase di gara, a seguito della validazione del progetto definitivo, ottenuti i pareri necessari da parte degli Enti competenti e dopo presentazione di fattura da parte dell'operatore economico.

Il pagamento del saldo avverrà a seguito dell'ultimazione dell'incarico, a conclusione della fase 3 e a seguito della verifica e validazione del progetto esecutivo, ed è subordinato alla certificazione di "buona esecuzione della prestazione" rilasciata dal Direttore dell'Esecuzione del contratto e vistata da parte del Responsabile del Procedimento per la fase della Progettazione, dopo presentazione di fattura da parte dell'operatore economico.

I pagamenti verranno effettuati previa presentazione delle relative fatture da

parte dell'operatore economico incaricato, che si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalle vigenti normative in materia.

Il professionista incaricato, inoltre, è obbligato a presentare le fatture quietanziate di ogni singolo eventuale specialista impiegato per l'espletamento delle indagini/prove/saggi/consulenze/etc. (affidati mediante subappalto o subaffidamento ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016), prima di poter procedere al pagamento finale del servizio.

Le fatture dovranno essere trasmesse, in formato elettronico, ai sensi di quanto disposto dal D.M. del 3 aprile 2013, n. 55, attraverso il sistema di interscambio (SDI), alla **CENTRO UNICO CONTRATTUALE del COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**, identificata con il Codice Univoco Ufficio (IPA) **PUGSOT** e dovranno indicare:

- le attività svolte ed i materiali forniti con i relativi prezzi;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG);
- il Codice Unico di Progetto (CUP);
- il codice IBAN relativo al c/c bancario o postale dedicato riportato nel presente contratto, ovvero nella dichiarazione di variazione a firma del legale rappresentante (nel rispetto delle modalità di seguito richiamate).

Al riguardo si precisa che, in aderenza alla normativa vigente, la mancata indicazione dei predetti codici (CIG e CUP) non consentirà il pagamento delle fatture.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto") - introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) - all'operatore economico sarà corrisposto solo l'importo imponibile indicato in fattura, mentre l'imposta sul valore aggiunto, se dovuta, sarà versata

direttamente all'Erario dall'A.D. (c.d. split payment).

Per tutti i pagamenti ad esclusione di quello "a saldo", la quota imponibile dovrà essere fatturata al netto della trattenuta dello 0,50%, secondo quanto prescritto dall'art. 30, comma 5-bis, D. Lgs. n. 50/2016.

Ai fini del pagamento dei corrispettivi di importo superiore ad € 5.000,00, l'A.D. procederà - in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 - con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.

Rimane inteso che l'A.D., prima di procedere alla liquidazione del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità dell'operatore economico in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'operatore economico, per motivati casi eccezionali, può variare le modalità di pagamento e la relativa quietanza (coordinate bancarie e numero di c/c) indicate in sede di stipula del presente atto negoziale, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dai successivi artt. 10 e 11 del presente contratto. Tali variazioni dovranno avvenire esclusivamente a mezzo apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la cui firma dovrà essere autenticata nei termini di legge.

Qualsiasi comunicazione difforme da quella suindicata verrà considerata nulla e, pertanto, il pagamento verrà effettuato con le modalità indicate al 1° comma del presente articolo, esonerando l'A.D. da qualsiasi responsabilità. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengono "ope legis" e/o per fatto previsto negli atti legali della ditta, quando anche pubblicate nei modi di Legge, la ditta s'impegna a darne tempestiva notifica all'Ente stipulante del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. In difetto di tale comunicazione l'A.D. non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi dei pagamenti eseguiti.

È ammessa la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, vantati dall'operatore economico nei confronti dell'A.D., nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che i relativi pagamenti rimangono subordinati alla regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, effettuate secondo le condizioni, termini e modalità previste nel presente capitolato e nel capitolato tecnico allegato. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'A.D. di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'operatore economico cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, all'indirizzo P.E.C. [crm42529@pec.carabinieri.it](mailto:crm42529@pec.carabinieri.it). Al riguardo, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. All'atto della notifica della cessione l'operatore economico dovrà richiedere all'A.D., ai sensi della Circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'espressa accettazione della cessione stessa, facendo esplicito riferimento all'insussistenza di situazioni di inadempienza. La suddetta richiesta dovrà essere opportunamente accompagnata dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali da parte del soggetto cedente affinché l'A.D. possa procedere ad una verifica in capo a quest'ultimo per assolvere alle finalità indicate dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Qualora dalla suddetta verifica venga riscontrata una inadempienza da parte dell'operatore economico cedente, l'A.D. non darà il proprio consenso alla cessione del credito notificata. Diversamente, qualora il cedente sia risultato "non inadempiente", l'A.D. comunicherà al cedente ed al cessionario l'espressa accettazione della cessione del credito. Resta inteso che, in caso di cessione del credito, all'atto del pagamento, l'A.D. procederà, anche nei confronti del cessionario, ad effettuare le verifiche di cui

all'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (regolarità contributiva e accertamento c/o l'Agenzia delle Entrate).

È fatto, inoltre, obbligo ai cessionari dei crediti di indicare il CIG/CUP e di anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra l'A.D e cessionario, il quale deve, conseguentemente, utilizzare un conto corrente dedicato.

È fatto, altresì, divieto all'impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Qualora per effettuare il pagamento si dovesse rendere necessario procedere alla reinscrizione a bilancio delle somme a suo tempo impegnate dall'A.D. per l'esigenza in questione, perché trascorso il tempo utile previsto dalla norma per il loro utilizzo (*somme relative a residui passivi perenti*), l'operatore economico, in qualità di avente diritto, dovrà attivare, ai sensi delle vigenti norme, la relativa procedura di reinscrizione a bilancio, mediante presentazione di apposita istanza.

#### **ARTICOLO 10**

##### **OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'operatore economico si impegna ad osservare scrupolosamente quanto stabilito dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto.

#### **ARTICOLO 11**

##### **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Oltre ai casi riportati all'articolo 12 delle Condizioni Generali di Contratto, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., previa comunicazione scritta al progettista aggiudicatario e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, per un ritardo nell'esecuzione della presente prestazione professionale superiore a 30 (trenta) giorni solari e consecutivi rispetto ai termini fissati pari a complessivi 180

(centottanta) giorni solari e consecutivi.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010 il presente contratto sarà immediatamente risolto nel caso in cui si dovessero eseguire transazioni senza avvalersi del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

È altresì facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto, in ogni momento:

- per grave motivo imputabile all'affidatario, in particolare quando il soggetto incaricato si renda colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando il ritardo abbia superato il limite di 30 giorni naturali consecutivi;
- quando il soggetto incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente atto negoziale, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dall'Amministrazione appaltante, ovvero non produca la documentazione richiesta.

L'Amministrazione ha altresì il diritto di recedere dal contratto, in qualunque tempo e per qualsiasi motivo, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, accertate attraverso contraddittorio delle parti, oltre il 10% dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto.

Ai sensi dell'*ACCORDO PER L'ESERCIZIO DEI COMPITI DI ALTA SORVEGLIANZA E DI GARANZIA DELLA CORRETTEZZA E DELLA TRASPARENZA DELLE PROCEDURE CONNESSE ALLA RICOSTRUZIONE PUBBLICA POST-SISMA* del 02.02.2021, l'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente:

- si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'Amministrazione, all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi

sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese"; il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;

- si avvalgono, in caso di stipula di subcontratto, della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p..

La risoluzione del contratto di affidamento e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto in applicazione del regime sanzionatorio di cui al suddetto "Accordo" non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico dell'Amministrazione contraente e, ove ne ricorra il caso, dell'Affidatario o del subcontraente per il cui tramite viene disposta la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto.

## **ARTICOLO 12**

### **SUBAPPALTO**

*(da inserire se l'appaltatore ha presentato istanza di subappalto in sede di gara)*

In linea con quanto previsto nel bando di gara ed in relazione a quanto espressamente richiesto dall'operatore economico all'atto dell'offerta, è ammesso il subappalto "\_\_\_\_\_".

In ogni caso, non può essere ceduta l'integrale esecuzione contrattuale, ai sensi dell'art. 105 del Codice dei Contratti.

*(da inserire se l'appaltatore non ha presentato istanza di subappalto in sede di gara)*

Il subappalto **non è ammesso** stante la mancata presentazione in sede di gara da parte dell'operatore economico di specifica istanza.

### **ARTICOLO 13**

#### **OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

L'operatore economico si obbliga a:

- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'operatore economico si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
- applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- continuare ad applicare, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai

contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'operatore economico anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

#### **ARTICOLO 14**

##### **VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO**

L'eventuale cessione d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno effetto nei confronti della stazione appaltante fintanto che l'operatore economico - ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione - non abbia effettuato le comunicazioni previste dall'art.1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D. Lgs. n. 50/2016. Nei sessanta giorni solari successivi alla comunicazione la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità dell'appalto laddove non risultino sussistere i requisiti di cui al libro II del D. Lgs. n. 159/2011.

#### **ARTICOLO 15**

##### **VINCOLO CONTRATTUALE**

Il presente contratto, mentre vincola l'operatore economico sin dal momento della sottoscrizione, non impegna l'A.D. finché non sarà stato approvato dalla competente Autorità.

#### **ARTICOLO 16**

##### **DECADENZA DEI DIRITTI**

Rimane espressamente convenuta la decadenza di qualsiasi diritto, ragione ed azione che l'operatore economico ritenga spettargli in dipendenza del presente contratto, ove non siano proposti, con apposita istanza all'A.D. nel termine di 90 giorni solari a decorrere dalla data di liquidazione finale del contratto medesimo.

#### **ARTICOLO 17**

##### **SPESE INERENTI AL CONTRATTO**

L'operatore economico contraente, nel formulare il prezzo del servizio, ha tenuto conto dei seguenti articoli:

- art. 62 del R.C.G.S. (R.D. del 23 maggio 1924, n. 827) per il quale le spese inerenti al contratto sono a carico della ditta;
- art. 90 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul Valore Aggiunto);
- art. 38 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 634 (disciplina dell'imposta di registro);
- art. 1 della Legge 27 dicembre 1975, n. 790 che aggiunge l'art. 16/bis al R.D. 18.11.1923, n. 2440.

Al presente atto si applicano, altresì, le norme del D.M. 22 febbraio 2007 (Modifica delle tariffe dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica).

#### **ARTICOLO 18**

##### **DIRITTO DI RECESSO**

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - in aderenza a quanto previsto dall'art. 1 comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 - si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n.

488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

## **ARTICOLO 19**

### **OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEL SEGRETO MILITARE**

È fatto divieto all'operatore economico, che ne prende atto a tutti gli effetti e, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare, di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle infrastrutture su cui dovrà operare e, così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l'Amministrazione.

L'operatore economico è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito del suo incarico, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente fatto osservare.

Il Professionista, ad avvenuta approvazione della prestazione, dovrà consegnare all'Amministrazione tutti gli elaborati originali comunque riproducibili, quali lucidi, file su supporto magnetico di disegni, relazioni, calcoli e fotografie.

Inoltre, dovrà restituire i documenti, forniti dall'Amministrazione nel corso della prestazione, nello stesso stato in cui gli stessi gli furono messi a disposizione e dovrà impegnarsi a non detenere, dopo tale riconsegna, alcuna copia di tale documentazione.

In caso di inottemperanza degli obblighi espressi, sarà tenuto a rispondere di qualunque illegittima divulgazione del materiale innanzi indicato.

## **ARTICOLO 20**

### **CONTROVERSIE**

Per le controversie concernenti l'esecuzione dell'incarico affidato è escluso il ricorso al giudizio arbitrale.

Il Foro competente è quello di Roma.

## **ARTICOLO 21**

### ***SPESE DI PUBBLICITA'***

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012 e art. 216, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e D.M. 2 dicembre 2016 del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti pubblicato sulla G.U. 25.01.2017, n. 20, l'operatore economico aggiudicatario dei contratti pubblici è tenuto a rimborsare all'A.D. le spese di pubblicità relative ai bandi e agli avvisi pubblicati sui quotidiani, secondo le disposizioni del Codice, nel termine di 60 giorni solari decorrenti dall'aggiudicazione. Per quanto attiene, invece, le sole spese di "post informazione", le stesse dovranno essere versate entro 60 giorni solari dal ricevimento della richiesta di rimborso dell'A.D., inviata a mezzo PEC, nella quale saranno indicati gli importi da versare.

Il versamento deve essere effettuato presso la competente Tesoreria provinciale dello Stato, sul Capo XVI, Capitolo 3580 - *"Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della Difesa, Art. 3 Recupero Restituzioni e Rimborsi vari"*. Oltre che a mezzo c/c postale, il predetto versamento può avvenire anche con bonifico bancario indicando il seguente codice IBAN "IT95U0100003245348016358003", la causale ed il codice fiscale del versante.

Qualora il rimborso non sia compiuto entro il predetto termine, si procederà al recupero della somma dovuta con ritenuta operata sul primo pagamento utile da eseguire nei confronti dell'operatore economico appaltatore. All'A.D. spettano gli interessi legali per il ritardato pagamento/rimborso delle spese di pubblicità da parte dell'operatore economico aggiudicatario, che dovranno essere calcolati a decorrere dal 60° giorno solare successivo all'aggiudicazione e/o dal ricevimento della richiesta di pagamento inviata tramite P.E.C.

## **ARTICOLO 22**

**PROPRIETA' DEGLI ELABORATI**

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'operatore economico, resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'A.D la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'operatore economico possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'operatore economico medesimo.

L'A.D potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per l'operatore economico in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'operatore economico stesso.

**ARTICOLO 23****CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE**

Qualora un evento di forza maggiore impedisca all'operatore economico di rispettare i termini di adempimento fissati all'art.4, lo stesso dovrà informare **senza ritardo** l'Amministrazione, facendo pervenire - esclusivamente a mezzo PEC - alla Direzione Lavori del Genio ([crm42058@pec.carabinieri.it](mailto:crm42058@pec.carabinieri.it)) ed al Centro Unico Contrattuale ([crm42529@pec.carabinieri.it](mailto:crm42529@pec.carabinieri.it)), formale istanza, corredata da idonea documentazione, con la quale chiede la proroga dei termini di esecuzione contrattuale/sospensione/risoluzione ex art. 1467 c.c..

Si precisa che:

- l'istanza pervenuta con modalità differenti da quelle sopra riportate non darà diritto ad alcun riconoscimento, stante l'impossibilità da parte dell'Amministrazione di procedere ad una adeguata istruttoria;
- la comunicazione non dà di per sé stessa diritto allo spostamento dei termini contrattuali, che continuano comunque a decorrere.

Ai fini del presente articolo costituisce "forza maggiore" il verificarsi di un

evento o circostanza che impedisce all'operatore economico di adempiere, nei termini previsti, ad una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui provi:

- a) che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) che l'evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della stipula del presente contratto;
- c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati;
- d) che l'evento stesso non dipenda da azioni o omissioni dirette o indirette dello stesso operatore economico.

In mancanza di prova contraria, si presumono soddisfatte le condizioni di cui alle lett. a) e b) al verificarsi dei seguenti eventi:

- guerra, ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni;
- atti dell'autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione;
- peste, epidemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, sospensione prolungata dei trasporti, telecomunicazioni o energia;
- conflitti sociali generalizzati, quali in particolare boicottaggio, sciopero e serrata, sciopero bianco, occupazione di fabbriche ed edifici.

L'inadempimento di un terzo o subfornitore non può di per sé costituire "forza maggiore", dovendo l'operatore economico dimostrare la sussistenza dei quattro

requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d).

Sull'istanza pervenuta l'Amministrazione dovrà pronunciarsi entro n. 30 (trenta) giorni solari, con provvedimento motivato, dopo aver valutato la documentazione giustificativa prodotta dall'operatore economico alla luce di una serie di circostanze quali, a titolo esemplificativo: il momento della sottoscrizione del contratto, l'oggetto della prestazione, i termini previsti per l'adempimento, la possibilità di applicare misure idonee a superare la situazione di impossibilità da parte dell'operatore economico.

Detta valutazione sarà eseguita, per conto dell'Amministrazione, dal Direttore dell'Esecuzione, eventualmente coadiuvato da apposita commissione.

Qualora l'Amministrazione accerti la sussistenza di un evento temporaneo configurabile quale "forza maggiore", potrà:

- concedere la proroga dei termini di esecuzione contrattuale;
- disporre la sospensione dei servizi, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, per il tempo strettamente necessario, esonerando l'operatore economico solo nella misura in cui e fino a quando l'evento impedisca l'adempimento degli obblighi contrattuali. L'operatore economico dovrà, pertanto, informare senza ritardo l'Amministrazione non appena l'evento invocato cessi di impedire l'adempimento delle sue obbligazioni contrattuali. L'inizio e la fine del periodo di sospensione saranno verbalizzati e dopo la sospensione il termine di esecuzione di cui all'art. 4 ricomincerà a decorrere.

Qualora invece la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare l'Amministrazione, in maniera sostanziale, dell'interesse all'esecuzione contrattuale, potrà risolvere il contratto ex art. 1467 c.c., dandone comunicazione all'operatore economico. Le parti convengono che, in assenza di diverso accordo, il contratto potrà essere risolto ove la durata dell'impedimento superi i 120 (centoventi) giorni solari dalla data di notifica all'operatore economico - effettuata a mezzo PEC - del verbale di sospensione.

In caso di risoluzione, o qualora una delle due parti abbia tratto un beneficio

dall'esecuzione del contratto prima della sua risoluzione, la stessa sarà tenuta ad indennizzare l'altra parte in misura corrispondente al valore di tale beneficio.

L'operatore economico che invochi con successo l'applicazione della presente clausola è esonerato dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, nonché da qualsiasi responsabilità per danni o altro rimedio contrattuale per inadempimento, a partire dalla data di notifica - effettuata esclusivamente a mezzo PEC - del provvedimento motivato con il quale l'Amministrazione, dopo aver valutato in concreto la sussistenza dei presupposti, si esprime sull'istanza presentata.

L'operatore economico è tenuto comunque ad adottare tutte le misure atte a limitare gli effetti dell'evento invocato sull'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali e comunque a provare l'impegno profuso per evitare o superare la causa impedente e per mitigare gli effetti negativi dell'impossibilità o della sua durata.

Si precisa che quanto previsto nei commi precedenti non riconosce l'automatica esclusione delle responsabilità connesse all'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ma soltanto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere agli adempimenti istruttori di cui sopra.

#### **ARTICOLO 24**

##### **DOMICILIO ELETTO**

Per tutti gli effetti amministrativi del contratto l'operatore economico elegge il domicilio legale in \_\_\_\_\_, ove è convenuto che possono essere ad esso notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. Dichiaro, inoltre, che tutte le comunicazioni potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_ . L'operatore economico è tenuto

a comunicare - a mezzo PEC - al Centro Unico Contrattuale ogni successiva variazione del domicilio e/o della PEC dichiarati. In mancanza delle suddette comunicazioni, sono a carico della ditta tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza con particolare riferimento a quelle emergenti dell'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

**ARTICOLO 25**

**ALLEGATI**

1. Disciplinare tecnico.
2. Offerta tecnica.
3. Patto di integrità.